

**CONCESSIONE IN USO DI UNA PORZIONE DEL PALAZZO LAURA SOLERA
MANTEGAZZA IN VIA DANTE 1 A MEDICO SPECIALISTA PEDIATRA DI
LIBERA SCELTA DELL'AMBITO TERRITORIALE AD USO AMBULATORIO MEDICO**

In Bernareggio, il giorno del mese di dell'anno
fra:

- dott.ssa , nata a il
, la quale interviene in rappresentanza del COMUNE DI
BERNAREGGIO in qualità di Responsabile del Settore n. 3 Servizi
alle Persone e alle Famiglie del Comune stesso, ai sensi
dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267, domiciliato agli
effetti del presente atto presso la sede Comunale in Bernareggio
Via S. Pertini 46, codice fiscale 87001490157;

e

- **Dott.** che interviene in qualità di medico
specialista pediatra di libera scelta convenzionato con il
Servizio sanitario Nazionale, per l'utilizzo di una porzione
dell'immobile comunale denominato Palazzo Laura Solera
Mantegazza di Via Dante 1, destinato ad ambulatorio medico;

Premesso

che con deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva
ai sensi di legge, veniva determinato di concedere in uso a
medico specialista pediatra di libera scelta convenzionato con
il Sistema Sanitario Nazionale una porzione del Palazzo Laura
Solera Mantegazza di Via Dante 1, destinato ad ambulatorio
medico, al fine di garantire il servizio medico pediatrico alla
popolazione, in considerazione dell'alto valore sociale,
sanitario e assistenziale che rappresenta la presenza di un
presidio medico, soprattutto per le categorie più deboli
(anziani, persone con disabilità motoria, bambini);

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il Comune di Bernareggio, come sopra rappresentato, concede in uso una porzione dell'immobile comunale denominato Palazzo Laura Solera Mantegazza di Via Dante 1, destinato ad ambulatorio medico, al Dott. , medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per l'attività di medico specialista pediatra, di seguito denominato Concessionario.

Il concessionario accetta, la porzione di immobile sita nel Palazzo Laura Solera Mantegazza di proprietà comunale di Via Dante 1, costituita da ambulatorio individuale e da locali comuni.

ART. 2

I locali concessi in uso dovranno essere utilizzati per lo svolgimento del servizio ambulatoriale al pubblico.

Negli stessi locali il Comune si riserva la facoltà di svolgere, ove consentito dalle disposizioni vigenti in materia, le seguenti attività:

- a. servizi di medicina specialistica;
- b. prestazioni diagnostiche e strumentali in base agli accordi con l'AST di riferimento;

Il Comune potrà utilizzare parte dei locali, senza alcun ostacolo per l'attività medica ed in accordo con gli stessi medici, al fine di eseguire iniziative inerenti la salute dei cittadini di Bernareggio (ad es.: campagne di prevenzione oncologica).

ART. 3

La concessione ha durata dal..... al 31 dicembre 2026.

Il Comune attribuisce la facoltà di recesso al conduttore in qualsiasi momento, da esercitarsi dandone avviso mediante lettera raccomandata con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dandone avviso al conduttore almeno 12 mesi prima della data di esecuzione del recesso.

ART. 4

Il canone annuo di concessione viene stabilito in **€. 3.300,00 (tremilatrecento)** per l'utilizzo indicato all'art.2, da corrisondersi in eguali rate trimestrali anticipate (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre) da versare sul conto corrente che sarà indicato dal Comune.

Il canone sarà aggiornato annualmente (con decorrenza 1/01) nella misura del 75% delle variazioni accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il canone annuo di concessione potrà essere rimodulato all'effettivo utilizzo in caso di uso non esclusivo.

Il Comune s'impegna a trasmettere al conduttore l'aggiornamento del canone.

Il canone concessorio è comprensivo delle spese di gestione quali energia elettrica, acqua, riscaldamento e linea telefonica (ad esclusione dei consumi).

ART. 5

La pulizia degli ambulatori oggetto di concessione, nonché dei locali comuni e dei servizi igienici, sarà a totale carico del Comune, unitamente alle spese relative all'acquisto dei prodotti necessari.

ART. 6

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone per una rata trimestrale entro il termine previsto all'art.4, così come il mutamento di destinazione d'uso dei locali, comporterà la decadenza "ipso jure" dalla concessione, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno in favore del Comune.

ART. 7

L'immobile concesso in uso viene riconosciuto dal concessionario in perfetto stato di conservazione e manutenzione e nello stesso stato dovrà essere lasciato al momento della riconsegna unitamente alle attrezzature ed arredi ivi esistenti. Nessuna modifica potrà essere apportata dal concessionario senza il consenso scritto del concedente.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare l'immobile con la massima cura e diligenza, a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti dal presente atto.

Eventuali visite specialistiche non istituzionalizzate sono eseguite sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Qualora si presentasse la possibilità di istituzionalizzare tali visite, verranno definite con un successivo atto le modalità di realizzazione.

ART. 8

I locali potrebbero essere in uso non esclusivo in relazione a più richieste da parte di Medici specialisti di Pediatria convenzionati con il SSN, con i quali siano sottoscritti analoghi contratti di concessione in uso.

ART. 9

Il Concessionario solleva l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile o penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose, intendendo la concessione stessa rilasciata a sua cura e rischio.

L'inosservanza da parte del Concessionario di una soltanto delle clausole e condizioni della presente concessione comporterà, previa diffida, la decadenza "ipso Jure" della concessione medesima.

ART. 10

Il Comune dichiara, come da certificato di agibilità, che l'immobile oggetto del presente atto, in base alle disposizioni vigenti, è idoneo allo svolgimento di attività sanitarie, sarà comunque cura del conduttore la richiesta delle autorizzazioni specifiche per lo svolgimento di dette attività.

Il concedente s'impegna a consegnare al conduttore la documentazione di competenza richiesta dagli enti preposti per il rilascio di dette autorizzazioni e/o concessioni.

ART. 11

Durante il periodo di durata della presente concessione, il Comune si riserva la facoltà di visitare per il tramite di propri incaricati, i locali oggetto del presente atto, al fine di verificare le modalità d'uso o gli impianti, dandone adeguato

preavviso al concessionario.

Il presente atto non è soggetto a IVA. La presente scrittura privata è soggetta a imposta di registro in caso d'uso, ai sensi del TU n.131/1986. Le eventuali spese contrattuali sono a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE

Il Concessionario